

16

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge per modificazione all'Art. 8. della legge 30. giugno 1857. sulla Cassa dei Depositi e Prestiti sia presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dal Torino addi 6. febbrajo 1858.

Vittorio Emanuele

Luigi

Progetto di Legge.

Articolo Unico

All' articolo 8^o della legge 30 Giugno 1887 è surrogato l' articolo seguente.

Art^o 8^o

L' interesse da corrispondersi dalla cassa dei depositi e dei prestiti per le somme depositate sarà sulla proposta della Commissione di Vigilanza determinato con Decreti Reali a seconda delle esigenze dei tempi.

Dovrà bensì sempre tenersi in rapporto colla quota corrente d' interesse atteso da fissarsi a norma dell' art^o 1^o per le somme che la cassa presta ad ammutuo; ed in ragione inferiore almeno del 2 p^oo quanto ai depositi indicati nei numeri 1 ad 8 dell' art^o 3^o e del 1 p^oo quanto agli altri.

Sui fondi però depositati dalle casse di risparmio sarà corrisposto un interesse inferiore soltanto del mezzo per cento a quello stabilito per i prestiti della Cassa.

L' interesse comincerà a decorrere dal giorno 1^o dopo la data del versamento sui fondi delle casse di risparmio e dal 31^o per tutti gli altri.
Non sarà dovuto sopra le somme inferiori a lire 200 a qualunque specie di depositi appartengono.

N.º 16.

Progetto di legge

~~del~~ del Ministro della Sanza
(Lanza)

deposto all'Ufficio di Pendenza il 6 Febb. 1898.

Modificazione alla legge 30 giugno 1897
nella copia dei depositi presentati.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Signori Deputati

On.

Nella legge ricostitutiva della cassa dei depositi e dei prestiti del 30 Giugno 1897 mentre all'art. 1^o si determina che la quota d'interesse a corrispondersi sulle somme maturate debba fissarsi a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposizione della Commissione permanente dei prestiti, sentita la Commissione di Vigilanza si stabilisce all'art. 8 che l'interesse che la cassa debba servire sulle somme depositate sia nella ragione del 3, o del 4% giusta la diversa natura ed origine dei depositi, riservata solo entro dati limiti la fissazione in principio d'ogni anno, del tasso d'interesse per i fondi a depositarsi dalle Casse di risparmio.

dovendo la cassa dei depositi ed dei

23

B) prestiti far solo valere in usi prestabiliti
i fondi spettanti a persone od enti morali
posti in determinate condizioni, e garantire
ed anche migliorare valori di più o meno
negletta inceduta o contestata proprietà
una tal disposizione, anche dopo l'emanazione
della legge che proclama la libertà
dell'interesse, presentarsi razionale,
consecutiva all'indole speciale dell'istituzione
e favorevole ai Corpi morali mutuatari, in
quanto che intesa a mantenere in discreto
costante rapporto l'interesse attivo e
passivo della cassa.

Senonchè cresciuti per le attuali
circostanze dei tempi il prezzo dell'uso dei
capitali nelle libere contrattazioni civili e
commerciali, la prestabilita graduazione
d'interesse, mentre non può più risultar
favorevole ai Corpi morali ammessi al
beneficio del prestito, riesce inopportuna
per la cassa e pregiudizievole ed anche men
giusta per qualche categoria di depositi.

Non più favorevole ai Corpi
moralmente ammessi al beneficio del prestito
in quanto che offrendosi ai capitali più
vantaggiose condizioni d'impiego, non
solo nelle contrattazioni private, ma ben
anco nella pubblica rendita e nei buoni
del Tesoro colla stessa garanzia
e poca minore facilità del ricupero, non
giungono alla cassa che i depositi

3) puramente obligatory e non essendo più essa alimentata dagli altri, i corpi morali nel rispetto della medesima o debbono soprassedere dallo imprendere e dal proseguire opere di pubblica utilità, o se le medesime sono indispensabili o necessitano particolari esdebitazioni, sottostare a quelle più onerose condizioni che loro si vogliono imposte dai privati capitalisti.

Inopportuna per la Cassa, perchè quando essa non possa conseguire pienamente lo scopo di poter somministrare capitali a più discreto interesse ai corpi morali, non ho ragione perchè si mantenga in contraddizione coi principj della pubblica scienza adottati nella libertà dell'interesse e del commercio, in cui norma il valore dei capitali, come quello delle merci, debbe essere variabile come variabili sono le condizioni economiche dei tempi.

Pregiudiciale per ultimo ed anche men giusta per quella categoria di depositi che la legge volle rendere obligatory a vantaggio della Cassa come sono i premj delle militari surrogazioni, i quali, tuttochè rinestano il carattere di capitale fruttifero, anzichè quello di semplice deposito conservatore non hanno la libertà dell'impiego, ed debbono esclusivamente versarsi nella Cassa alle prestabilite condizioni.

All'oggetto importante di rimuovere

2 quanto può avere d'ostacolo al regolare
andamento ed al maggior sviluppo ed
incremento d'una istituzione destinata per
sua natura non solo a tutelare svariati
interessi, più o meno incerti o negletti, ma
a promuovere benanco, colla sua cooperazione
all'esecuzione delle opere pubbliche, la
prosperità del paese, sarebbe creduto
opportuno di addirvenire alla modificazione
del menzionato articolo 8 della legge
costitutiva della Cassa, in senso d'informarlo
per quanto possibile ai principj di libertà
e giustizia proclamati per le civili e
commerciali contrattazioni.

Nell'arrivare però ad una tale
modificazione, alcune considerazioni
ebbero tosto ad affacciarsi;

In primo luogo, se potesse essere
opportuno d'adottare un principio unico
in modo esclusivo per ogni genere di
depositi, overamente se importasse
di distinguere la natura e provenienza
del denaro, e por anche mente allo scopo
principale che s'intende colla proposta
modificazione diretta a chiamare alla
Cassa maggiori depositi coll'offerirsi ai
medesimi quei maggiori vantaggi che
richieder potrebbero le circostanze dei tempi,
è distinguere così i depositi obbligatori
dai volontari, sicché agli uni e non agli
altri possa essere applicabile il principio.

3
37 Della ^{variabilità} ~~costabilità~~ del tasso d'interesse.

Secondariamente, se sia conveniente di lasciar al Governo indefinita la facoltà di attribuire alle varie categorie di depositi quella misura d'interesse, che sulla proporzione della sommissione di vigilanza della cassa esso avrebbe potuto arrivare del caso, oppure di stabilire a priori una graduazione d'interesse fra le diverse categorie di depositi dalla quale il Governo non possa gran fatto dipartirsi nelle speciali determinazioni.

Ed in quanto alla prima considerazione ebbe a ritenersi che se pienamente giusta e conforme ai principj di libertà d'interesse ed di equità potea rarrivarsi la disposizione che veniva a dichiarare variabile a seconda delle esigenze dei tempi la quota d'interesse a corrispondersi sulle somme portate a frutto nella cassa dei depositi, perchè detta misura abbia in ogni tempo a mantenersi per quanto possibile in proporzionata corrispondenza colla media dei profitti derivanti in comune commercio dall'uso dei capitali, un istesso sistema potea non sembrare conveniente di adottare per quelle somme d'incerta o contestata proprietà che non a frutto ma a conservazione principalmente depositansi presso la cassa.

Invero la condizione di questi ultimi capitali già trovati col solo fatto del deposito notevolmente migliorata, in quanto che vengono i medesimi maggiormente assicurati.

27

Essi poi miglioransi ancora mentre a vece di sottostare ad un dritto di custodia, la Cassa gli ammette al godimento per parte sua d'un discreto interesse, che ne accresce la sorte principale, e non si prescrive per qualunque lasso di tempo, finchè sulla proprietà dei medesimi verò giuridico conflitto.

Per questi depositi soccorrono le stesse ragioni di opportunità che militano per gli altri depositi, in quanto che qualunque possa essere la ragion d'interesse che loro venga ed attribuirsi, ni maggiore, ni minore potrà risultarne la consistenza e vantaggio della Cassa.

Considerandosi di altronde come nell'idea di un principio generale meno ragionevole riesca il procedere per una deroga al principio stesso, sempre quando l'applicazione pura e semplice del medesimo può equamente temperarsi nei suoi effetti; considerando ancora che se le condizioni economiche del paese sembrano sostanzialmente ed in modo indefinito immutate, sicchè avvantaggiato per lunga serie d'anni possa dirsi il valore dei capitali, non può essere del tutto improbabile un successivo deprezzamento dei medesimi per cui eccessiva potesse anche nel seguito ravvisarsi la prestabilita ragion d'interesse per i depositi obbligatori nella misura del 3% si credette conveniente d'intendere senza eccezione alcuna il principio della variabilità dell'interesse

ad ogni categoria di depositi.

Sulla seconda considerazione, cioè, se debba lasciarsi al Governo libera affatto la facoltà di determinare il tasso d'interesse per vari depositi senza alcuna limitazione, o se convenga prestabilire per legge una determinata gradazione fra medesimi, che segnando un termine di partenza lasci solo facoltativo di modificarne in più od in meno la determinata differenza, non si sarebbe esitato a preferire il secondo sistema, tuttochè restituito del principio di libertà, come quello che tende a mantenere inalterabile una razionale disparità di trattamento fra le varie nature di depositi e provvede in modo sicuro all'interesse della Cassa.

In ordine a tale gradazione non sarebbe poi arrivato uonno a di attenersi a quella che attualmente trovasi segnata nella legge del 30 Giugno 1857 sia pel diverso principio che viene ad informare la nuova disposizione, sia perchè non potrebbe a meno in date circostanze di riuscire pericolosa per la Cassa.

All'articolo 8^o della legge del 30 Giugno 1857 si determina che l'interesse da corrispondersi sui depositi in numerario di cui ai §§ 1^o e 2^o dell'art. 3^o debba essere del 3 $\frac{1}{2}$ %; del 4 $\frac{1}{2}$ % per i fondi disponibili depositati dai corpi morali enunziati all'art. 4^o e per i depositi di cui ai §§ 9 e 10 dell'art. 3^o; del 3 $\frac{1}{2}$ % per i depositi

2
volontari dei particolari e degli altri
stabilimenti non previste all'art 4^o; per
depositi di cui all'articolo 6^o l'interesse non
maggiore del 4%^o; ed infine per fondi delle
casse di risparmio l'interesse o la media dell'
interesse che la cassa dei depositi percepisce da
sui prestiti, o tutt' almeno in ragione non
inferiore al $\frac{1}{2}$ % a detto interesse o media
d'interesse.

La legge del 30 Giugno 1859 informa
al principio che la cassa non dovesse aprirsi
al traffico dei fondi dei privati, ma solo
offrire loro luogo di conservazione, non
avere credito dovendo attendere il versamento
e così non segnarsi per detto fondi che la
ragion minima d'interesse corrisposto per
gli altri depositi.

Nello stabilire una nuova gradazione
nel tasso d'interesse da attribuirsi ai depositi,
sarebbe giudicato utile di distinguere due
sole categorie di depositi, da fondi, cioè, a
portarsi a deposito conservatorio, ed quelli
a portarsi a frutto, con due sole proporzioni
d'interesse corrispondenti alla natura
ed origine dei medesimi.

Nè per una tale disposizione più
favorevole ai depositi di cui all'art. 5^o,
cioè ai depositi volontari dei particolari
e degli stabilimenti in genere, si crede
potere arretrare per la cassa inopportuno
ingombro di capitali in quanto che dette

3

Depositi non essendo obbligatori per la
medesima, essa ne potrà solo autorizzare il
versamento sempre quando le esigenze del servizio
lo richiedano.

In quanto poi ai fondi disponibili delle
Casse di risparmio che la legge del 1837 favorisce
in modo particolare, col potersi attribuire ai
medesimi la ragione stessa d'interesse, o la
media degli interessi che la Cassa percepisce da
suoi prestiti, un tale eccezionale favore se
potrà essere possibile, finché la misura dell'
interesse da corrispondersi sui prestiti mante-
nerasi costantemente in rapporto coll'interesse
prestabilito per depositi, dopo la nuova dispo-
sizione modificativa dell'art. 8 della legge
del 1837 non potrebbe ameno di divenire
pericolosa per la Cassa.

In fatto eccettuati i depositi volontari,
di cui all'art. 3^o la Cassa debbe ricevere tutti
gli altri depositi, sia che essa possa, sia che
non possa reinvestire i rispettivi capitali
in prestiti ai corpi morali. Ora supponendo
che la quota d'interesse da corrispondersi sui
prestiti sia soltanto del 6 7/8%; che un istesso
interesse sia attribuito ai fondi disponibili
a depositarsi dalle Casse di risparmio, la Cassa
dei depositi ricorrendo da queste a ristoro
capitale e non potendolo reinvestire che od
in Buoni del Tesoro ad un tasso inferiore
al 6 7/8% od in effetti del debito pubblico,
non potrebbe ameno di funzionare in pura perdita.

3

Ad evitare id un tale inconveniente sarebbe necessario di restringere almeno un tal'eccezionale favore e determinare che la quota d'interesse da corrispondersi sui fondi delle casse di risparmio sia del $\frac{1}{2}\%$ inferiore alla quota corrente d'interesse attivo a fissarsi a norma dell'art. 18 della legge del 1857 per le somme mutuate dalla cassa dei depositi.

Per siffatta guisa le casse di risparmio vorrebbero a godere d'un interesse sempre superiore almeno d' $\frac{1}{2}\%$ alla ragione massima d'interesse corrisposto per gli altri depositi e la cassa dei depositi scema in parte il pericolo del probabile suo scapito.

Carriata importante per suaccennati riflessi, conveniente ed opportuna la progettata abolizione della disposizione della legge del 30 Giugno 1857 che stabilisce in modo invariabile, salvo l'arbitraria eccezione delle casse di risparmio, l'interesse a corrispondersi per le diverse categorie di depositi, resta a vedere se, e su quali basi e con quali elementi possa l'Amministrazione della cassa formarsi un giusto criterio per apprezzare le circostanze che più o meno possono influire all'accrescimento od alla diminuzione della sua misura in seconda delle esigenze dei tempi.

Nelle contrattazioni civili e commerciali il prezzo dell'uso del denaro

33

B

è non solo l'effetto di cause ordinarie o straordinarie che più o meno influiscono sull'offerta e sulla domanda, ma si è ancora quello dei rischi maggiori o minori che si corre nell'impiego dei capitali, e potrebbe essere talvolta sì eccessivo anche in ragione della non potersi dalla cassa equamente prendere per termine di confronto, tuttoché scemato proporzionatamente alla natura del diverso impiego, in quanto che o la cassa riversa il denaro in prestito ai corpi morali mutuatarij ed allora la relativa tassa d'interesse o corrispondersi sulle somme mutuate potrebbe essere talmente onerosa da allontanare il corpo morale dalla domanda del prestito, o la cassa debbe altrimenti curare il reinvestimento del capitale depositato, ed allora potrebbe in questo caso venir anche a funzionare in pura perdita, tuttoché che l'interesse pagato sui depositi eccedesse il valore della pubblica rendita od il tasso corrisposto per Buoni del Tesoro.

Dovendo perciò la ragion d'interesse maggiore o minore che la cassa può corrispondere sulle somme depositate anziché dipendere dal solo confronto colla ragion comune, subordinarsi piuttosto alla maggior o minor affluenza di domande di prestiti sempre quando essa fosse per eccedere il valore della pubblica rendita o

B

3) L'interesse corrisponde sui titoli del
Cassero, sembra convenire di non legarsi
a prezzi, sempre alcuni di rapporto, ma
di legarsi alla convenzione di stipulare
della Cassa per le comuni operazioni
d'approvvigionamento delle necessità che, a
norma dei prezzi, per quanto possibili, delle
condizioni economiche del tempo, ma
specialmente dei maggiori emicomi tempi
della Cassa, qui guardando l'ammontare dei
dividendi dell'interesse da corrispondere
sulle somme depositate, stabilendosi soltanto
la determinazione della somma cui si può o
non determinate corrispondere il rapporto
e l'operazione, colla base d'interesse fissa
qui prestata.

Un'ultima considerazione che
prevediamo di non avere momento (suo-
stante) esistente nell'interesse della Cassa
La legge del 1° giugno 1877
istituisce al debitore la facoltà di quan-
tificarsi o scusarsi da doppio alla ragione
d'interesse di poterli addebitare sul conto
precorrente di cui si è al rapporto
esistente.

Una tale facoltà non compete
alla Cassa, ed è altresì esclusa anche per
la medesima, stante la novità del
tutto d'interesse, verificarsi il caso in cui
una doppia elevata ragione è istituita sui
depositi fatti per cui si è un rapporto
3

